Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 28 settembre 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1975, n. **1029**.

Modificazioni alle aliquote contributive dovute alla gestione degli assegni familiari dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani dalle aziende editoriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza e assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 3 del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953;

Visto l'art. 20, terzo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Visto l'art. 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160;

Ritenuta la necessità di modificare le aliquote del contributo dovuto alla gestione degli assegni familiari dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani dalle aziende editoriali, ivi comprese le cooperative editoriali iscritte nei registri prefettizi e nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni, onde rapportarle alle effettive esigenze finanziarie della gestione stessa;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° aprile 1974, l'aliquota del contributo dovuto alla gestione degli assegni familiari dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani dalle aziende editoriali, ivi comprese le cooperative editoriali iscritte nei registri prefettizi e nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni, è determinata nella misura dell'1,60 % della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1975

LEONE

TOROS — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1976, n. **667**.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di scuola materna nella provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 8, n. 26 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Trento, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto.

Art. 2.

Sono esercitate dalla provincia di Trento le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui al precedente art. 1.

In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel precedente comma, il personale dipendente è trasferito alla provincia conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio della provincia.

Art. 3.

A richiesta della provincia di Trento, personale appartenente ai ruoli organici delle scuole materne statali può essere comandato, con il proprio consenso, presso la provincia stessa con gli assegni a carico del rispettivo bilancio.

I posti di organico delle scuole materne statali occupati dal personale, collocato a disposizione della provincia ai sensi del precedente comma, non sono conferibili ad altri titolari per la durata di tre anni scolastici. Trascorso tale periodo ai posti medesimi possono essere destinati, per nomina o trasferimento, altri titolari, ma altrettanti posti dovranno essere lasciati vacanti nei rispettivi organici.

Art. 4.

Nelle scuole materne dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, l'insegnante, se necessario, usa la lingua ladina nei rapporti con gli alunni che la parlino in famiglia al fine di avviarli gradualmente alla conoscenza della lingua italiana. Nelle predette scuole è assegnato, con precedenza assoluta, il personale insegnante che ne faccia richiesta e che documenti la provenienza dai suindicati comuni e la conoscenza della lingua ladina.

Art. 5.

Le sezioni di scuola materna statale funzionanti nella provincia di Trento comprese quelle derivate dalla trasformazione dei giardini di infanzia annessi agli istituti magistrali statali di Trento e di Rovereto e quelle della scuola materna annessa alla scuola magistrale statale di Rovereto, cessano di dipendere dallo Stato.

Il personale insegnante ed assistente in servizio nelle sezioni di cui al primo comma può essere collocato a disposizione della provincia di Trento a norma dell'articolo 3 ed ha facoltà di chiedere il passaggio nel ruolo provinciale.

Qualora intenda conservare il rapporto d'impiego con lo Stato, il personale insegnante ed assistente di ruolo e non di ruolo, in servizio nelle sezioni di cui al primo comma, deve chiedere di essere sistemato nelle scuole materne statali di altre provincie. La sistemazione in scuole materne statali di altre province è disposta anche in soprannumero fino a quando non si rendano disponibili i relativi posti, ai quali il predetto personale è assegnato con precedenza rispetto ad ogni altro aspirante.

Art. 6.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, indicati nell'art. 1 del presente decreto, continuano ad esercitare le proprie attribuzioni ed i relativi programmi di attività debbono essere preventivamente approvati dalla provincia.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo in provincia di Trento ed addetto alle attività che cessano, sarà trasferito, previo consenso, alla provincia di Trento, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle suddette sedi periferiche di tali enti saranno trasferiti al patrimonio della provincia di Trento.

I provvedimenti relativi alla liquidazione e al trasferimento alla provincia del patrimonio degli enti di cui sopra, nonché al trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la provincia di Trento, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma del presente articolo in ordine all'Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia delle regioni di confine, si considerano sedi periferiche tutti gli uffici e le scuole dell'ente predetto esistenti nella provincia di Trento. Il personale in servizio presso tali uffici e scuole può chiedere in ogni caso di essere trasferito alla provincia.

In relazione all'esigenza, da parte dell'Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia delle regioni di confine, di avvalersi eventualmente in via temporanea di unità di personale trasferito alla provincia di Trento per lo svolgimento di attività proprie dell'ente stesso nell'ambito di altre provincie, la provincia di Trento potrà comandare presso l'Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia delle regioni di confine tali unità. L'onere per il rimborso alla provincia delle spese per gli stipendi e le altre competenze graverà sul bilancio dell'Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia delle regioni di confine.

Restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, per quanto concerne le attività svolte dall'Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia delle regioni di confine in materia di addestramento e formazione professionale.

Art. 7.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto la provincia di Trento succede nei diritti ed obblighi inerenti ai beni mobili di proprietà dello Stato nelle scuole materne della provincia stessa.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione e dalla provincia.

Art. 8.

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità dello Stato, prima della data di trasferimento alla provincia di Trento delle funzioni amministrative contemplate dal presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Ri-

mane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla suddetta provincia qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico di esercizi anteriori al detto trasferimento.

Resta, altresì, sino alla data del 31 dicembre 1976, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 9.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alla provincia di Trento, gli atti degli uffici centrali concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente art. 8 e per quelli relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1976.

Determinazione degli uffici competenti a disporre il collocamento a riposo del personale del Corpo forestale dello Stato e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Considerato che agli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato sono demandati compiti esclusivamente tecnici e di polizia forestale, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 154 resta ferma la competenza dell'Amministrazione centrale a provvedere al collocamento a riposo e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza del personale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro;

Decreta:

La competenza a provvedere al collocamento a riposo e alla liquidazione del relativo trattamento di quiescenza del personale del Corpo forestale dello Stato resta all'Amministrazione centrale - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1976

LEONE

MORO — MARCORA — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1976
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 32

(10628)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1976.

Determinazione degli uffici competenti a disporre il collocamento a riposo del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' attribuita alla Direzione generale del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ed alla liquidazione del relativo trattamento di quiescenza nei confronti del personale in servizio presso l'Amministrazione centrale, dei dirigenti degli uffici periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o superiore, nonché del personale collocato fuori ruolo e comandato presso altra amministrazione o ente pubblico.

Art. 2.

Gli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli enti appresso indicati provvedono al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ed alla liquidazione del relativo trattamento di quiescenza nei confronti del personale dipendente:

Uffici periferici:

ispettorati compartimentali dell'alimentazione di Torino, Milano, Genova, Marghera, Bologna, Firenze, Ancona, Perugia, Roma, Campobasso, Napoli, Potenza, Bari, Palermo, Cagliari e L'Aquila;

ispettorati provinciali dell'alimentazione di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trieste, Trento, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza e Viterbo;

osservatori fitopatologici di Bari, Bologna, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Modena, Perugia, Pescara, Pisa, Napoli, Portici, Roma, Sanremo, Torino, Trieste e Verona;

commissariati per la liquidazione degli usi civici di Bari, Bologna, Catanzaro, L'Aquila, Milano, Napoli, Potenza, Roma, Torino, Trieste e Venezia;

stabilimenti ittiogenici di Brescia e Roma;

ufficio enologico di Genova;

laboratorio centrale per i servizi di ecologia e difesa delle piante colpite dalle avversità meteoriche di Roma;

laboratorio centrale di idrobiologia di Roma.

Enti dipendenti con propria personalità giuridica:

istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;

istituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo;

istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma;

istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma;

istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma;

istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma;

istituto sperimentale per la zootecnia di Roma;

istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma;

istituto sperimentale per la elaiotecnica di Pescara;

istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano;

istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi;

istituto sperimentale lattiero caseario di Lodi;

istituto sperimentale per la orticoltura di Salerno;

istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze;

istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze;

istituto sperimentale per la olivicoltura di Cosenza;

istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano;

istituto sperimentale agronomico di Bari;

istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna;

istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale;

istituto sperimentale per l'enologia di Asti;

istituti sperimentali talassografici di Messina, Taranto e Trieste;

istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura di Trento;

istituto sperimentale per il tabacco di Scafati;

istituti di incremento ippico di Crema, Ferrara, Foggia, Pisa, Reggio Emilia e S. Maria Capua Vetere;

commissariato generale anticoccidico per la lotta contro il malsecco degli agrumi di Catania.

Art. 3.

Gli uffici e gli enti di cui ai precedenti articoli sono, altresì, competenti a provvedere, nei confronti nel proprio personale, al computo ai fini di quiescenza dei servizi e periodi pre-ruolo, nonché a liquidare il trattamento normale di quiescenza anche nei casi di cessazione dal servizio per cause diverse dal raggiungimento del limite di età, in base al provvedimento di cessazione dal servizio comunicato dall'Amministrazione centrale ovvero ad una sentenza della Corte dei conti che dichiari essersi verificate le condizioni previste per il diritto di detto trattamento.

I medesimi uffici provvedono anche al computo dei servizi e periodi pre-ruolo ai fini di previdenza nonché all'istruttoria relativa alla concessione dell'indennità di buonuscita.

Art. 4.

Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano al personale civile e militare appartenente al Corpo forestale dello Stato.

Il presenté decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1976

LEONE

MORO — MARCORA — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1976
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 381

(10627)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1976.

Scioglimento del consiglio comunale di Pietradefusi.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di Pietradefusi (Avellino), eletto nella consultazione elettorale del 26 novembre 1972, si è prodotta una crisi che pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso lo ha reso inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione del 1976.

Con deliberazione 22 ottobre 1975, n. 111, la giunta municipale convocava il consiglio, in assemblea ordinaria di prima convocazione, per il 31 ottobre 1975 per l'esame e l'approvazione del bilancio 1976.

In detta riunione il bilancio, però, non veniva approvato in quanto, dei 20 consiglieri assegnati al comune, 10 si dichiaravano favorevoli e 10 contrari.

A seguito di apposita richiesta, all'uopo avanzata da 8 consiglieri comunali, la giunta municipale, con deliberazione 7 novembre 1975, n. 113, convocava di nuovo il consiglio comunale per i giorni 15 e 16 novembre 1975, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio preventivo 1976.

La riunione del 15 novembre 1975 — presenti in aula 10 consiglieri — veniva dichiarata deserta con deliberazione n. 33.

Nella riunione del 16 novembre 1975, in seconda convocazione, con deliberazione n. 34, il bilancio veniva approvato con il voto favorevole degli 8 consiglieri presenti.

La sezione provinciale di Avellino del comitato regionale di controllo, però, con decisioni numeri 8/A e 9/A del 18 novembre 1975, annullava sia la deliberazione n. 33 del 15 novembre 1975, che la n. 34 del 16 novembre 1975.

La sezione provinciale di controllo, con provvedimento numero 42731 del 24 novembre 1975, diffidava l'amministrazione comunale di Pietradefusi a provvedere all'esame ed approvazione del bilancio di previsione per il 1976, entro e non oltre il termine di giorni venti dalla ricezione del provvedimento stesso, con la espressa avvertenza che non ottemperandovi si sarebbe proceduto alla nomina di un commissario *ad acta*.

Tale provvedimento veniva notificato ai singoli consiglieri.

La giunta municipale, con deliberazione 5 dicembre 1975, n. 123, allora, provvedeva a convocare il consiglio comunale per il giorno 14 dicembre 1975.

In tale riunione, con deliberazione n. 35, il bilancio veniva approvato con il voto favorevole dei 10 consiglieri presenti.

Anche tale deliberazione veniva annullata, per invalidità, dall'organo regionale di controllo.

La sezione di controllo, pertanto, con provvedimento n. 3205 del 22 gennaio 1976, nominava un commissario che, in data 30 gennaio 1976, provvedeva all'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio comunale.

Il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pietradefusi, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, in quanto il consiglio comunale di Pietradefusi, anche dopo la scadenza del tassativo termine previsto dall'art. 4 della citata legge del 1969, n. 964, non ha adottato, con valida deliberazione, il bilancio 1976, che è stato poi approvato in via sostitutiva.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 9 luglio 1976.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pietradefusi (Avellino) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Benedetto Fusco.

Roma, addì 18 agosto 1976

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Pietradefusi (Avellino) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1976, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 luglio 1976;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pietradefusi (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Benedetto Fusco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1976

LEONE

COSSIGA

(10530)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1976.

Scioglimento del consiglio comunale di Grazzanise.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di Grazzanise (Caserta) — cui la legge assegna 20 membri — si è prodotta una crisi che pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione 1976.

Nella riunione del 6 dicembre 1975 lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, non veniva approvato con 9 voti favorevoli ed 11 contrari.

Essendo ampiamente scaduto il termine del 31 ottobre 1975, entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo — dopo aver richiamato l'amministrazione comunale di Grazzanise, all'osservanza, a scanso dei provvedimenti sostitutivi, dell'obbligo primario della deliberazione del bilancio — con ordinanza 20 dicembre 1975, n. 3621, fatta notificare a tutti i consiglieri, disponeva la convocazione di quel consiglio comunale per i giorni 30 dicembre 1975 e 3 gennaio 1976 per deliberare l'approvazione del bilancio, assegnando per tale adempimento al consiglio stesso il termine perentorio di giorni venti, dalla data di prima convocazione, con la esplicita diffida che, nell'ipotesi di inadempienza, si sarebbe provveduto all'adozione dei provvedimenti sostitutivi previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella riunione del 30 dicembre 1975, nella quale veniva data lettura ai 20 consiglieri presenti della diffida dell'organo regionale di controllo, il bilancio veniva di nuovo respinto con 9 voti favorevoli ed 11 contrari.

Di fronte alla espressa ed inequivoca volontà del consiglio comunale di Grazzanise di eludere un tassativo obbligo di legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, la sezione di Caserta del comitato regionale di controllo, con provvedimento 24 gennaio 1976, n. 199, nominava un commissario che, in data 6 febbraio 1976, provvedeva all'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio comunale.

Il prefetto ritenendo che, nella fattispecie, si fossero realizzati i presupposti previsti dall'art. 4, comma quinto, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento di quel consiglio comunale del quale ha disposto intanto la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che il consiglio comunale di Grazzanise, nonostante la formale diffida dell'organo di controllo, è rimasto persistentemente inadempiente in ordine al tassativo obbligo dell'approvazione del bilancio 1976 nei termini stabiliti dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo dell'organo regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del summenzionato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Grazzanise.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 2 aprile 1976.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grazzanise (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Raffaele Rega.

Roma, addì 18 agosto 1976

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Grazzanise (Caserta) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1976, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 2 aprile 1976;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grazzanise (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Rega è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1976

LEONE

COSSIGA

(10531)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 1976.

Determinazione delle tariffe per il rilascio al pubblico di copie di documenti detenuti dagli uffici centrali e periferici della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 13 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Viste le norme transitorie della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che detta norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, che stabilisce i sistemi ammessi per l'esecuzione di copie di atti pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1966, concernente la modifica del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095, concernente le norme di esecuzione della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La tariffa, per il rilascio al pubblico delle copie dei documenti detenuti dagli uffici della pubblica amministrazione, escluse quelle che per legge debbano essere rilasciate a titolo gratuito, è fissata in L. 100 a facciata per riproduzioni fino al formato di cm. 21 × 29,7, e in L. 150 per formati superiori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1976

p. *Il Presidente*: SALIZZONI

(10699)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1976.

Nomina del presidente dell'ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », in Napoli.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215, con cui venne approvato lo statuto dell'ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare », con sede in Napoli;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, relativo alla trasformazione dell'ente suddetto in ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351, relativo al trasferimento al Ministero delle finanze delle attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana in materia di vigilanza sull'ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, in data 26 giugno 1957, con cui sono stati devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni già esercitati dai Ministeri delle finanze e del tesoro, per quanto concerne l'ente di cui trattasi;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, in data 3 febbraio 1970 con cui il prof. avv. Pasquale De Gennaro venne confermato presidente dell'ente predetto per il triennio 3 febbraio 1970-2 febbraio 1973;

Considerato che il prof. avv. Pasquale De Gennaro, scaduto dalla carica alla predetta data, ha rassegnato le dimissioni;

Ritenuto doversi procedere alla nomina del nuovo presidente dell'ente per un triennio;

Decreta:

Il dott. Taddeo Gennaro è nominato presidente dell'ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

La nomina ha la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1976

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per gli affari esteri
RUMOR

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1976
Registro n. 8 Partecipazioni statali, foglio n. 251

(10700)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1976.

Riclassificazione come statale di un tratto di strada nei comuni di Campomarino e S. Severo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 14 febbraio 1975, n. 3285/75, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto la riclassificazione fra le statali del tratto di strada sotteso dalla variante litoranea alla strada statale n. 16 « Adriatica », compresa tra il km 566 + 300 presso Campomarino ed il km 641 + 000 presso S. Severo, nonché la conseguente modifica della denominazione del caposaldo finale della strada statale n. 376;

Sentiti il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che hanno espresso il parere favorevole, rispettivamente con voti 6 dicembre 1973, n. 1294 e 6 aprile 1976, n. 214, nonché la giunta regionale della Puglia che ha ugualmente espresso parere favorevole, con deliberazione 27 novembre 1975, n. 883/*B*;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla riclassificazione fra le statali del tratto di strada di cui sopra;

Ai sensi della citata legge n. 126 del 1958;

Decreta:

Art. 1.

Il tratto della strada, sostituito dalla variante litoranea denominata strada statale n. 16 « Adriatica », è riclassificato come statale con la denominazione di strada statale n. 16-*ter*, con una estesa di km 48 + 985, compresa tra i km 566 + 300 e 641 + 000 e con capisaldi: « innesto strada statale n. 16 presso Campomarino Serra Capriola - innesto strada statale n. 16 presso S. Severo ».

Art. 2.

Il caposaldo finale della strada statale n. 376, per effetto della riclassificazione di cui all'art. 1, assume la denominazione di « innesto con la strada statale n. 16-*ter* a Serracapriola ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(10562)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina della ditta Laboratorio chimico farmaceutico del Paidostene, in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 5064 in data 6 settembre 1972 la ditta Laboratorio chimico farmaceutico del Paidostene fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Barigozzi, 12, specialità medicinali chimiche e preparati galenici;

Vista la lettera in data 10 febbraio 1975 con la quale il dott. Antonio Pasquino, direttore tecnico della ditta, comunica di dimettersi dall'incarico;

Vista la nota in data 15 ottobre 1975 con la quale il comando carabinieri NAS comunica che la ditta ha sospeso ogni attività;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio chimico farmaceutico del Paidostene l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Barigozzi, 12, concessa con decreto n. 5064 del 6 settembre 1972.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 settembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(10634)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornaci Saudino R.D.B., in Sarzana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ri-

strutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fornaci Saudino R.D.B., con sede in Sarzana (La Spezia), con effetto dal 5 novembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornaci Saudino R.D.B., con sede in Sarzana (La Spezia), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10555)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornaci Saudino R.D.B., in Sarzana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fornaci Saudino R.D.B., con sede in Sarzana (La Spezia), con effetto dal 5 novembre 1975;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornaci Saudino R.D.B., con sede in Sarzana (La Spezia), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10556)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1976.

Modalità per il pagamento dell'imposta straordinaria dovuta per l'anno 1976 per gli autoveicoli, motocicli, autoscafi e aeromobili.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, istitutivo di un'imposta straordinaria per l'anno 1976 per gli autoveicoli, motocicli, autoscafi e aeromobili;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346;

Ritenuto che ai sensi del secondo comma del citato art. 42 devono stabilirsi le modalità per il pagamento dell'imposta;

Decreta:

Articolo unico

L'imposta straordinaria di cui all'art. 42 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, deve essere corrisposta:

a) per gli autoveicoli, motocicli e autoscafi per i quali è stata pagata la tassa di circolazione per il periodo fisso in corso, o sarà pagata per il restante periodo del corrente anno entro il 31 ottobre 1976, con versamento sul conto corrente postale /88000 intestato all'Automobile club d'Italia, utilizzando gli ordinari bollettini a tre sezioni (mod. ch. 8 *bis*) o direttamente presso gli uffici esattori dell'Automobile club d'Italia, che provvederanno a rilasciare speciale bolletta;

b) per gli autoveicoli, motocicli e autoscafi per i quali la tassa di circolazione per l'anno 1976 sarà corrisposta oltre il 31 ottobre 1976, l'imposta straordinaria dovrà essere versata, con le modalità di cui alla precedente lettera *a*), nella stessa data in cui viene effettuato il pagamento della tassa di circolazione, con distinto versamento.

Per i pagamenti effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali, nella causale di versamento e nella ricevuta devono essere indicati la targa del veicolo o gli estremi di identificazione dell'autoscafo cui il versamento stesso si riferisce.

La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente alla carta di circolazione ed esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;

c) per gli aeromobili con il certificato di navigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, l'imposta straordinaria per l'anno 1976 deve essere corrisposta con versamento sul conto corrente postale 1/15000, intestato all'ufficio del registro — concessioni governative — di Roma, utilizzando gli ordinari bollettini a tre sezioni (mod. ch. 8 *bis*). Per gli aeromobili per i quali viene richiesto il rinnovo del certificato di navigabilità nell'anno 1976 l'imposta deve essere pagata, con le modalità predette, anteriormente a tale richiesta.

Nella causale e nella ricevuta di versamento devono essere indicate la marca d'immatricolazione dell'aeromobile cui il versamento stesso si riferisce nonchè la potenza massima di decollo. La ricevuta anzidetta deve essere conservata unitamente ai documenti di bordo ed essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Roma, addì 27 settembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(10751)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cercola

Con decreto 26 aprile 1976, n. 8336, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 462, sito in comune di Cercola (Napoli), riportato al catasto del comune stesso al foglio n. 3, particella 104, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(10465)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Brindisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale 21 settembre 1976, il comune di Brindisi viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 87.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2963/M)

Autorizzazione al comune di Miranda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 16 settembre 1976, il comune di Miranda (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.877.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2934/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata li Battiati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 16 settembre 1976, il comune di Sant'Agata li Battiati (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2931/M)

Autorizzazione al comune di Botricello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 settembre 1976, il comune di Botricello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.665.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2959/M)

Autorizzazione al comune di San Ginesio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 settembre 1976, il comune di San Ginesio (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.001.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2937/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1976, il comune di Rocca Santo Stefano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.952.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2938/M)

Autorizzazione al comune di Policoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 settembre 1976, il comune di Policoro (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 63.214.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2960/M)

Autorizzazione al comune di Musei ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 settembre 1976, il comune di Musei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.931.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2948/M)

Autorizzazione al comune di Teano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 settembre 1976, il comune di Teano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 60.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2956/M)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 settembre 1976, il comune di Casalvecchio Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2932/M)

Autorizzazione al comune di Sinagra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 settembre 1976, il comune di Sinagra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2933/M)

Autorizzazione al comune di Crognaleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 settembre 1976, il comune di Crognaleto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.876.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2935/M)

Autorizzazione al comune di Mondolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 settembre 1976, il comune di Mondolfo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 233.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2936/M)

Autorizzazione al comune di Tambre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 settembre 1976, il comune di Tambre (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2940/M)

Autorizzazione al comune di Motta Baluffi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 settembre 1976, il comune di Motta Baluffi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2941/M)

Autorizzazione al comune di Paderno Ponchielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 settembre 1976, il comune di Paderno Ponchielli (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2942/M)

Autorizzazione al comune di Racconigi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 settembre 1976, il comune di Racconigi (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2943/M)

Autorizzazione al comune di Castellucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 settembre 1976, il comune di Castellucchio (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2944/M)

Autorizzazione al comune di Rio Saliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 settembre 1976, il comune di Rio Saliceto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2945/M)

Autorizzazione al comune di Ortovero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 settembre 1976, il comune di Ortovero (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2946/M)

Autorizzazione al comune di Udine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 settembre 1976, il comune di Udine viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.600.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2947/M)

Autorizzazione al comune di Traversetolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 settembre 1976, il comune di Traversetolo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.178.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2949/M)

Autorizzazione al comune di Nonantola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 settembre 1976, il comune di Nonantola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 230.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2950/M)

Autorizzazione al comune di Montese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 settembre 1976, il comune di Montese (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2951/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Casio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 settembre 1976, il comune di Castel di Casio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2952/M)

Autorizzazione al comune di Sorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 settembre 1976, il comune di Sorano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2953/M)

Autorizzazione al comune di Montecastello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 settembre 1976, il comune di Montecastello (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2954/M)

Autorizzazione al comune di Teano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 settembre 1976, il comune di Teano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 415.373.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2961/M)

Autorizzazione al comune di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 settembre 1976, il comune di Nuoro viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.510.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2962/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni del Dosso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 settembre 1976, il comune di San Giovanni del Dosso (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2955/M)

Autorizzazione al comune di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 settembre 1976, il comune di Furci Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.498.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2957/M)

Autorizzazione al comune di Mandanici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 settembre 1976, il comune di Mandanici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2958/M)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale 4 settembre 1976, il comune di Viano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 6718 della *Gazzetta Ufficiale* n. 242 dell'11 settembre 1976.

(2939/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia delle dottrine teologiche presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di storia delle dottrine teologiche, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10710)

Vacanza della cattedra di istituzioni medievali presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena è vacante la cattedra di istituzioni medievali alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10712)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano (cattedra di letteratura latina).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di letteratura latina) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10711)

Vacanza della seconda cattedra di procedura penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano è vacante la seconda cattedra di procedura penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10727)

Avviso di rettifica

L'avviso di vacanza della seconda cattedra di tecnica delle costruzioni presso il Politecnico di Torino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 22 settembre 1976, sia nel titolo che nel testo, deve intendersi riferito alla *facoltà di architettura* e non *di ingegneria* dello stesso Politecnico, come erroneamente indicato nel testo dell'avviso stesso.

(10728)

CONCORSI ED ESAMI

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (primariato *B*);

due posti di assistente di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(10684)

OSPEDALI RIUNITI « S. ANTONINO, L. CAMPOLMI E CAMERATA » DI FIESOLE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della sezione speciale autonoma di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fiesole (Firenze).

(10682)

OSPEDALE CIVILE DI PALMANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di oculistica;

un posto di aiuto del servizio trasfusionale;

un posto di aiuto di psichiatria;

un posto di aiuto di dermosifilopatia;

cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

quattro posti di assistente di pronto soccorso;

un posto di assistente di radiologia e fisioterapia;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmanova (Udine).

(10678)

OSPEDALE CIVILE DI MORBEGNO

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Morbegno (Sondrio).

(10686)

OSPEDALE DI CARATE BRIANZA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carate Brianza (Milano).

(10610)

OSPEDALE DELLA MISERICORDIA DI ASSISI

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Assisi (Perugia).

(10650)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(10672)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO SAN GIORGIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

Ospedale di Porto San Giorgio:

un posto di assistente di medicina;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di anestesia;
un posto di assistente otorino;
due posti di assistente del pronto soccorso, accettazione e chirurgia d'urgenza;
un posto di assistente del centro fisso di raccolta sangue.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno).

(10609)

OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di aiuto chirurgo addetto al servizio di accettazione e pronto soccorso;
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
due posti di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di oculistica;
un posto di aiuto di urologia;
un posto di aiuto di immunoematologia e centro trasfusionale;
un posto di aiuto del centro di diagnosi precoce dei tumori e di prevenzione antineoplastica;
un posto di assistente della divisione di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di assistente di geriatria e lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

(10617)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

(10618)

OSPEDALE « M. GIANNUZZI » DI MANDURIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manduria (Taranto).

(10621)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale e un posto di assistente di medicina generale addetti al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manduria (Taranto).

(10622)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. TRINITA' » DI FOSSANO

Concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(10619)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(10620)

OSPEDALE CIVILE DI SACILE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente della sezione autonoma di medicina generale d'urgenza;

un posto di direttore di farmacia interna;

un posto di direttore di farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sacile (Pordenone).

(10613)

OSPEDALE «SS. BENVENUTO E ROCCO» DI OSIMO

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(10614)

OSPEDALE CIVILE «A. G. P.» DI ROCCAROMANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Roccaromana (Caserta).

(10647)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del reparto di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio secondo di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del reparto di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vicenza.

(10616)

OSPEDALE «S. LIBERATORE» DI ATRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(10611)

OSPEDALE CIVICO «RENZETTI» DI LANCIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario odontostomatologo;

un posto di aiuto pediatra (con competenza in neonatologia);

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(10612)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762580)